

1	Circolare dell'11 ottobre 1989 del Dipartimento federale di giustizia e polizia alle Autorità cantonali di sorveglianza in materia di stato civile per sé e gli Uffici dello stato civile	89-10-01
---	---	-----------------

Determinazione e iscrizione del nome nei registri dello stato civile in casi con implicazioni all'estero¹

Nei primi mesi dopo l'entrata in vigore della legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) è apparso evidente che, per quanto concerne la determinazione e l'iscrizione di nomi in casi con implicazioni all'estero, nonostante la disciplina minuziosa negli articoli 37 e 40 LDIP, occorre dare una risposta ancora a diverse domande. Poiché in un prossimo avvenire non si può contare su una valutazione giudiziale delle questioni rilevanti, il Servizio federale dello Stato civile² ha elaborato, insieme alla Commissione federale per le questioni dello stato civile, le direttive seguenti. Nel quadro dell'esistente margine di potere discrezionale s'è cercato di trovare soluzioni attuabili, senza un eccessivo dispendio amministrativo, nella prassi quotidiana delle autorità cantonali di vigilanza e degli uffici dello stato civile. Nonostante il Servizio federale dello stato civile e la Commissione federale per le questioni dello stato civile si sforzino di rilevare sistematicamente i problemi risultanti in ordine all'iscrizione dei nomi con implicazioni all'estero, non è possibile nel presente scritto emanare direttive concernenti tutte le questioni che possono presentarsi in pratica. Sulla base delle esperienze che saranno fatte, le spiegazioni che seguono potranno, se del caso, essere completate in uno stadio ulteriore.

1 Determinazione del nome da iscriverne

11 **Applicazione del diritto del domicilio**

L'articolo 37 capoverso 1 LDIP fissa il principio secondo il quale il nome di una persona domiciliata in Svizzera è regolato dal diritto svizzero e il nome di una persona domiciliata all'estero dal diritto richiamato dalle norme di diritto internazionale privato dello Stato di domicilio; occorre quindi, se del caso, tenere conto anche di un rinvio al diritto materiale dello Stato di origine.

111 E' in principio determinante il domicilio (art. 20 cpv. 1 lett. a LDIP) al momento dell'avvenimento che può influire sul nome (cfr. numero 13), non quello al momento dell'iscrizione del fatto di stato civile, risp. dell'accertamento del nome determinante per l'ambito legale svizzero.

112 Se in occasione dell'avvenimento che può influire sul nome (ad es. celebrazione del matrimonio, divorzio), viene fatto valere un cambiamento di domicilio, è di norma possibile fare riferimento alla relativa dichiarazione d'intenzione del portatore del nome, nella misura in cui non vi siano indizi obiettivi che militino contro il cambiamento del domicilio.
> Esempio nell'allegato.

¹Questa circolare ha subito correzioni redazionali in occasione della pubblicazione del presente Manuale per lo stato civile (nota del 1° luglio 1995).

²Ora: Ufficio federale dello stato civile (nota del 1° luglio 1995).

89-10-01	<p align="center">Circolare dell'11 ottobre 1989 del Dipartimento federale di giustizia e polizia alle Autorità cantonali di sorveglianza in materia di stato civile per sé e gli Uffici dello stato civile</p>	2
----------	--	---

12 Opzione a favore del diritto nazionale

Giusta l'articolo 37 capoverso 2 LDIP una persona può esigere che il suo nome sia regolato dal diritto nazionale.

121 Uno straniero domiciliato in Svizzera può giusta l'articolo 37 capoverso 2 LDIP optare per l'applicazione del diritto nazionale al proprio nome (risp. al nome del figlio sottoposto alla sua autorità parentale), se sopravviene un avvenimento che può influire sul nome. E' riservata la restrizione della possibilità d'opzione di persone aventi la doppia cittadinanza (cfr. numero 123).
> Esempio nell'allegato.

122 Cittadini svizzeri domiciliati all'estero possono optare per l'applicazione del diritto nazionale svizzero al loro nome. E' riservata la restrizione della possibilità d'opzione per persone di doppia cittadinanza svizzera e straniera (cfr. numero 123).

123 Il portatore del nome che è doppio o pluricittadino può optare soltanto a favore dell'applicazione del diritto dello Stato d'origine con il quale è più strettamente legato (art. 23 cpv. 2 LDIP). Questo principio detto della "cittadinanza effettiva" dev'essere rispettato, in caso di dichiarazione d'opzione, sia a favore di un diritto nazionale straniero, come anche a favore del diritto nazionale svizzero. Non è possibile rispondere in generale, e in maniera avulsa dalle circostanze del singolo caso, quale sia la cittadinanza del vincolo più stretto. Indizio importante per lo stretto vincolo è certamente il domicilio (non costituito soltanto di recente) del portatore del nome in uno degli Stati d'origine. D'altro canto non si può dedurre, già dal solo fatto della dichiarazione d'opzione, che il portatore del nome abbia effettivamente il vincolo più stretto con lo Stato d'origine di cui vorrebbe fare applicare il diritto al proprio nome.
> Esempio nell'allegato.

124 La dichiarazione di subordinazione del nome al diritto nazionale può essere rilasciata con effetto valido soltanto in uno stretto rapporto temporale con un fatto di stato civile che eventualmente modifica il nome. Ciò significa che la dichiarazione dev'essere rilasciata prima o entro breve tempo dopo l'iscrizione nel registro particolare di un fatto di stato civile avvenuto in Svizzera.
> Esempio nell'allegato.
Per fatti di stato civile avvenuti all'estero è pure determinante il momento dell'avvenimento, non l'iscrizione nel registro svizzero delle famiglie; se l'avvenimento all'estero viene notificato soltanto anni dopo per l'iscrizione in Svizzera, occorre indicare in maniera adeguata che il nome che si desidera attuare con la dichiarazione d'opzione è stato nel frattempo effettivamente portato.

13 Avvenimento che può influire sul nome

131 La questione della determinazione del nome si pone soltanto qualora debba essere iscritto un avvenimento che può influire sul nome, vale a dire un avvenimento che eventualmente provoca la modificazione del nome della persona direttamente interessata. Siffatti avvenimenti che possono influire sul nome sono (oltre al cambiamento di nome vero e proprio, dovuto a decisione

3	Circolare dell'11 ottobre 1989 del Dipartimento federale di giustizia e polizia alle Autorità cantonali di sorveglianza in materia di stato civile per sé e gli Uffici dello stato civile	89-10-01
---	---	-----------------

dell'autorità) la nascita, il riconoscimento nonché la legittimazione (secondo il diritto straniero) e l'adozione, il matrimonio e il divorzio.

132 Irrilevante in ordine al diritto che regge il nome è invece la morte, un semplice mutamento del domicilio nonché l'acquisto o la perdita di una cittadinanza.

133 Se interviene un avvenimento che può influire sul nome, si esamina soltanto il nome del/dei diretto/i interessato/i, non però di quello dei genitori né tanto meno di quello di altri familiari. In caso d'iscrizione di una nascita dev'essere determinato soltanto il nome del figlio, in caso di matrimonio soltanto quello degli sposi; i nomi dei genitori sono, in tale contesto, unicamente dati della discendenza che servono all'identificazione e come tali rimangono immutati.

2 Iscrizione del nome nei registri dello stato civile

21 **Ambito d'applicazione**

211 Le regole seguenti concernenti l'iscrizione del nome valgono per i registri particolari e per il registro delle famiglie nonché per tutti i documenti di stato civile.

212 Le presenti direttive sono applicabili all'iscrizione dei nomi dei cittadini svizzeri come anche all'iscrizione dei nomi dei cittadini stranieri.

22 **Principio della trascrizione immutata**

I cognomi e i nomi propri vanno trascritti come sono registrati negli atti dello stato civile o, in mancanza di questi, in altri validi documenti probatori (art. 43 cpv. 1 OSC). Fatta riserva delle eccezioni che seguono, anche il nome degli stranieri nonché degli svizzeri che, per quanto concerne il nome, sottostanno a diritto straniero, dev'essere trattato secondo il presente principio.

23 **Eccezioni al principio della trascrizione immutata**

Il principio della trascrizione immutata dei nomi registrati nei documenti dello stato civile e in altri documenti probatori conosce diverse eccezioni (art. 40 LDIP).

231 Non sono trascritti i nomi o le parti di nome registrati nei documenti dello stato civile o in altri documenti stranieri che pur corrispondendo all'usanza tuttavia non sono, secondo il pertinente diritto straniero applicabile, componenti del nome ufficiale (per lo stato civile). Talvolta i passaporti contengono siffatte parti di nome non ufficiali, derivati dalle usanze (come ad es. in Svizzera il cognome coniugale della donna) e la cui trascrizione non deve avvenire nei registri dello stato civile.
> Esempio nell'allegato.

232 Non devono inoltre essere trascritti gli additivi che non hanno funzione di nome e che nello Stato di provenienza sono spesso aggiunti al nome oppure lasciati cadere, a volontà. Di questa categoria fanno parte ad esempio la particella "y" inserita tra le due parti del nome d'origine spagnola o latino-ameri-

89-10-01	<p align="center">Circolare dell'11 ottobre 1989 del Dipartimento federale di giustizia e polizia alle Autorità cantonali di sorveglianza in materia di stato civile per sé e gli Uffici dello stato civile</p>	4
----------	--	---

cana oppure "de" che collega il nome della moglie con quello del marito o ancora il corrispettivo "in" delle mogli italiane.

> Altri esempi nell'allegato.

233 Si ricorda inoltre che i titoli nobiliari non possono essere iscritti nei registri dello stato civile svizzeri (art. 43 cpv. 3 OSC), neppure se il diritto dello Stato di origine li annovera tra il nome.

234 Infine, non possono neppure essere iscritte le indicazioni di filiazione slave ("vitsch") e islamiche ("ben", "bent"). La complessa questione dei nomi intermedi sarà eventualmente discussa in un'ulteriore circolare³.

24 Principio dell'immutabilità del nome iscritto

Il nome iscritto nei registri dello stato civile svizzeri è immutabile e si trasmette (anche per quanto concerne l'ortografia) nella forma iscritta alle persone il cui cognome coniugale, secondo le norme svizzere che reggono il nome, deriva da quello del portatore di tale cognome. Non appena il diritto svizzero è applicabile a un cognome già iscritto in registri svizzeri, non possono più essere usate eventuali regole dello Stato di provenienza che prevedono una modificazione del nome a seconda del sesso e dello stato civile o in altro modo in caso di trasferimento a un'altra persona. Gli stranieri in Svizzera che per il trasferimento del nome a un'altra persona intendessero modificarlo secondo norme straniere, hanno se del caso la possibilità di chiedere che il loro nome sia regolato dal diritto nazionale (art. 37 cpv. 2 LDIP).

> Esempi nell'allegato.

25 Eccezioni al principio dell'immutabilità del nome iscritto

La modificazione di un nome iscritto nei registri dello stato civile, e quindi consolidato, è possibile soltanto nei casi elencati di seguito:

251 Le condizioni della rettifica del nome iscritto ai sensi dell'articolo 45 CC sono soddisfatte e la stessa viene ordinata dal giudice o autorità di vigilanza.

252 La persona iscritta è autorizzata a modificare il nome con cambiamento del nome ai sensi dell'articolo 30 capoverso 1 CC.

253 Il nome già iscritto in un registro dello stato civile svizzero è modificato perché, nella fattispecie, il diritto straniero è applicabile in caso di avvenimento sopraggiunto che può influire sul nome.

> Esempio nell'allegato.

³I nomi intermedi, quale il "middle name" usato nei Paesi anglosassoni, sono generalmente scritti come nomi (supplementari) nei registri svizzeri dello stato civile (cfr. DTF 116 II 504, 511; nota del 1° luglio 1995).

5	Circolare dell'11 ottobre 1989 del Dipartimento federale di giustizia e polizia alle Autorità cantonali di sorveglianza in materia di stato civile per sé e gli Uffici dello stato civile	89-10-01
---	---	-----------------

3 Disposizioni transitorie

31 Principio d'immutabilità dei nomi già iscritti

I nomi finora iscritti nei registri dello stato civile svizzeri (registri delle famiglie o registri particolari) restano immutati. Sono riservati i casi della rettifica, del cambiamento del nome e dell'applicazione posteriore del diritto straniero determinante (cfr. numeri 251 a 253 più sopra). Non spetta all'ufficiale dello stato civile modificare posteriormente nomi se del caso già iscritti e ai quali sarebbe stato di per sé applicabile il diritto straniero. Spetta all'autorità di vigilanza giudicare caso per caso se siano date le premesse di una rettifica amministrativa.

> Esempio nell'allegato.

32 Stranieri in Svizzera

321 Se al momento dell'iscrizione di un fatto di stato civile concernente stranieri è dato un documento di stato civile svizzero nel quale è iscritto il nome della persona direttamente interessata, è in principio usata, per la nuova iscrizione, la stessa forma integrale del nome. Questa norma vale anche nel caso in cui il nome non corrisponda ai presenti principi validi per l'iscrizione dei nomi. Gli stranieri che non dispongono di documenti di stato civile svizzeri saranno d'ora in poi trattati unicamente giusta le norme di cui sopra.

322 Se il nome d'origine straniera dell'interessato dev'essere iscritto per la prima volta in un registro dello stato civile svizzero, e se il portatore del nome dispone già di un documento probatorio svizzero ed è unito alla Svizzera da stretti vincoli, le parti del nome non registrate nel documento probatorio possono, dietro suo esplicito desiderio, essere omesse.

> Esempio nell'allegato.

33 Svizzeri all'estero

331 Secondo il principio esposto al numero 31, il nome iscritto degli Svizzeri domiciliati all'estero resta immutato finché non dev'essere iscritto un avvenimento che può influire sul nome.

332 Se nel registro delle famiglie dev'essere iscritto un avvenimento che può influire sul nome concernente uno Svizzero domiciliato all'estero, valgono le regole presentate dianzi in ordine a determinazione e iscrizione del nome.

333 Le nuove regole sulla determinazione e l'iscrizione del nome nei casi con implicazioni all'estero devono essere applicate anche qualora un fatto di stato civile avvenuto tra il 1° gennaio 1978 e il 1° gennaio 1989 dev'essere iscritto attualmente nel registro delle famiglie o essere annotato a margine in un registro particolare. Con questo, procedendo a un'iscrizione del nome con effetto per l'avvenire, si viene a tenere conto dell'accantonamento, avvenuto il 1° gennaio 1978 (con l'abrogazione del vecchio art. 8 LDDS), del primato del diritto nazionale.

> Esempio nell'allegato.

89-10-01	<p align="center">Circolare dell'11 ottobre 1989</p> <p align="center">del Dipartimento federale di giustizia e polizia alle Autorità cantonali di sorveglianza in materia di stato civile per sé e gli Uffici dello stato civile</p>	6
----------	--	---

334 Se devono essere iscritti soltanto adesso fatti di stato civile avvenuti prima del 1° gennaio 1978, occorre tenere presente che, giusta l'articolo 8 LDDS, per il nome di una persona era, in quel periodo, in principio determinante il diritto nazionale. Nel caso di pluricittadinanza è oggi parimenti possibile ritenere che sia determinante la legge dello Stato d'origine nei confronti del quale il portatore del nome ha il vincolo più stretto ("cittadinanza effettiva").
> Esempio nell'allegato.

4 Accertamento del contenuto del diritto straniero

41 Principio

Giusta l'articolo 16 capoverso 1 LDIP, il contenuto del diritto straniero è accertato d'ufficio; a tal fine può essere chiesta la collaborazione delle parti. Poiché l'accertamento delle regole, relative ai conflitti di legge e al diritto del nome dei numerosi Stati di cui si deve tener conto, presenta sovente difficoltà considerevoli, non è possibile raccomandare un procedimento unitario, applicabile in tutti i casi.

42 Modo di procedere nel caso concreto

421 Diverse opere di consultazione contengono informazioni attendibili e relativamente aggiornate sulla tenuta del nome secondo gli Stati stranieri e - spesso meno circostanziate - le norme che regolano i conflitti di legge. Menzioniamo in tale contesto per es. il "Guide international de l'état civil" della Commissione internazionale dello stato civile (CIEC) per quanto concerne i 12 Paesi europei membri della CIEC, nonché le opere tedesche di riferimento: "Standesamt und Ausländer" e Bergmann/Ferid "Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht".

422 Una possibilità di collaborazione delle parti interessate consiste nel produrre un attestato concernente il nome da portare, rilasciato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare o da un'autorità interna dello Stato di origine.

423 Il Servizio federale dello stato civile ha attuato nel corrente anno presso le rappresentanze svizzere all'estero un'inchiesta sul diritto concernente il nome e le norme sui conflitti di legge valevole nello Stato relativo. Le risposte, molto diverse per quanto concerne forma e contenuto, non possono essere trasmesse nella loro interezza e senza ulteriore elaborazione alle autorità cantonali di vigilanza. In casi singoli, il Servizio federale dello stato civile può tuttavia rispondere a domande concrete, sempre che lo permetta la documentazione raccolta. Questo Servizio non è tuttavia in grado di procedere a lunghe indagini e di tenere una corrispondenza approfondita. Nella misura in cui si tratta dell'iscrizione di documenti stranieri ottenuti grazie alla mediazione del Servizio federale dello Stato civile, quest'ultimo è volentieri disposto a raccogliere presso le rappresentanze svizzere all'estero e la Sezione del diritto

7	Circolare dell'11 ottobre 1989 del Dipartimento federale di giustizia e polizia alle Autorità cantonali di sorveglianza in materia di stato civile per sé e gli Uffici dello stato civile	89-10-01
---	---	-----------------

internazionale privato dell'Ufficio federale di giustizia le risposte complessive indispensabili concernenti il nome delle persone che occorre iscrivere.

424 Infine anche l'Istituto svizzero di diritto comparato (1015 Losanna-Dorigny), può essere adito per ottenere informazioni sul diritto straniero. Occorre a tale proposito rilevare che le informazioni che richiedono un certo dispendio di tempo, devono in principio essere retribuite (Cantoni e Comuni che chiedono informazioni per uso proprio pagano la metà della tariffa ufficiale).

43 Diritto non codificato

431 In diversi Stati, soprattutto della sfera giuridica anglo-americana, la tenuta e il trasferimento del nome avviene spesso sulla base non di norme scritte di diritto, bensì di diritto consuetudinario o di semplici usanze. In questi casi non può senz'altro essere ritenuto che il contenuto del diritto straniero non sia accertabile e che occorra quindi applicare, giusta l'articolo 16 capoverso 2 LDIP, il diritto svizzero.

432 Se nello Stato straniero, il cui diritto è applicabile al nome, non vi è norma scritta in merito al nome da portare nel caso concreto, possono anche essere fornite prove dell'esistenza di regole non scritte in merito alla tenuta effettiva del nome (ad es. tramite il consolato o documenti rilasciati da un'autorità interna dello Stato in questione). Soltanto se sul modo effettivo di portare il nome effettivamente portato nessuna prova può essere fornita come espressione del diritto consuetudinario straniero, dev'essere applicato giusta l'articolo 16 capoverso 2 LDIP il diritto svizzero in sostituzione. Il Servizio federale dello Stato civile vi è grato per le informazioni circa le esperienze fatte con l'applicazione delle presenti direttive sulla determinazione e l'iscrizione del nome in casi con implicazioni all'estero.

Dipartimento federale di giustizia e polizia

Allegati: esempi.